

Legge regionale 30 dicembre 1993 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 14/01/1994

Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività di solidarietà internazionale.

Art. 3

Attuazione degli interventi

- 1.** All' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2 l' Amministrazione regionale provvede direttamente o per il tramite di enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 2.** In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della legge n. 266/1991, le associazioni di volontariato di cui al comma 1 possono essere inserite nel registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione giuntale n. 634 dell' 11 febbraio 1993 << Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato >> e sono identificate con la dicitura << Solidarietà internazionale >>.